



## **I.C. Statale n. 12 – “Battisti – Foscology”**

Via Manzoni, 66 – C.A.P. 98121 – Messina -  
Tel/Fax: 090/48120 E-mail: [meic88200l@istruzione.it](mailto:meic88200l@istruzione.it)

Circ. n. 68 del 07/02/2022

⇒ Alle famiglie  
⇒ A tutti i docenti  
in servizio a qualsiasi titolo presso l'Istituto  
⇒ Al personale ATA  
Al DSGA  
Al Sito Web

### **OGGETTO: Aggiornamento disposizioni per la gestione dei casi covid**

A seguito del D.L. n.5 del 04/02/2022 e della Circolare del Ministero della Salute del 04/02/2022, si riassumono le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in particolare per la gestione della quarantena in caso di uno o più contagi nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Si richiamano in particolare alcuni aspetti importanti. Il nuovo Decreto-Legge interviene sulle disposizioni previste dal D.L.52/2021 aggiornando la durata del **Green Pass rinforzato**.

In particolare:

- la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della conclusione del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) mantiene la durata di 6 mesi a far data dalla seconda dose;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo dopo la conclusione del ciclo vaccinale primario (dose booster) ha validità senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (novità introdotta dal nuovo D.L.5/2022);
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che hanno contratto l'infezione da COVID-19 oltre il 14° giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino ha una validità di 6 mesi a decorrere dalla guarigione;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che hanno contratto l'infezione dopo aver terminato il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) oppure dopo la somministrazione della relativa dose di richiamo (booster) ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza ulteriori dosi di richiamo.

Di seguito una sintesi delle nuove regole:

Per agevolare la lettura si riporta in tabella il contenuto nel D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022.

<b><u>SCUOLA DELL'INFANZIA:</u></b>	
FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ	<b>Attività educativa in presenza.</b> Docenti e educatori indossano FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo. Anche ai bambini e agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età. Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico <b>autosomministrato</b> per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite <b>autocertificazione</b> .
CON 5 CASI O PIÙ DI POSITIVITÀ	<b>La sospensione delle attività didattiche</b> avviene se l'accertamento del quinto caso si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. Agli alunni viene applicato il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione è conseguita all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi non è più considerato il personale educativo e scolastico.
<b><u>SCUOLA PRIMARIA</u></b>	
FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ	<b>Attività didattica in presenza.</b> Docenti educatori ed alunni indossano FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo.
CON 5 CASI O PIÙ DI POSITIVITÀ	Per gli alunni presenti che dimostrano di: <ul style="list-style-type: none"><li>- aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;</li><li>- essere guariti da meno di 120 giorni;</li><li>- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;</li><li>- di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;</li><li>- di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale <b>l'attività prosegue in presenza</b> con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID19.</li></ul>

	<p><b>Anche agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza* per 5 giorni.</b></p> <p>Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 se di età superiore ai sei anni.</p> <p>In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</p> <p>Si precisa che si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.</p> <p>La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle scuole mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.</p>
<p><b><u>SECONDARIA DI PRIMO GRADO</u></b></p>	
<p>CON UN CASO DI POSITIVITÀ</p>	<p><b>Attività didattica per tutti in presenza</b>, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo. Anche agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza* per la durata di 5 giorni.</p>
<p>CON DUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ</p>	<p>Per gli alunni presenti che dimostrano di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;</li> <li>- essere guariti da meno di 120 giorni;</li> <li>- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;</li> <li>- di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;</li> <li>- di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale <b>l'attività prosegue in presenza</b> con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 a parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</li> </ul> <p>Anche a tali alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza* per la durata di 5 giorni.</p> <p><b>Per gli altri alunni</b> si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei</p>

	<p>successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2.</p> <p>In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</p> <p>Si precisa che si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.</p> <p>La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle scuole mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.</p>
--	---

**\*Auto-sorveglianza:** "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).

**Nelle istituzioni scolastiche resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.**

Si allegano modelli di autodichiarazioni (pubblicati anche sul sito, in modulistica):

- **MODULO A** - rientro da QUARANTENA PRECAUZIONALE
- **MODULO B - INFANZIA E PRIMARIA**- rientro da **AUTOSORVEGLIANZA** con TEST NEGATIVO ai primi sintomi
- **MODULO C** - RIENTRO A SCUOLA DOPO ISOLAMENTO – infanzia – primaria - secondaria
- **MODULO D**- RIENTRO A SCUOLA DOPO QUARANTENA PER CONTATTO ESTERNO – ALUNNI
- **MODULO E – scuola secondaria** - RIENTRO A SCUOLA DA AUTOSORVEGLIANZA DOPO TEST ANTIGENICO NEGATIVO AI PRIMI SINTOMI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Alessandra Minniti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993